

servizi telefonici (cellulari, *notebook* etc.). Seguendo un modello già sperimentato positivamente nel 2010 nel settore della GDO per la vendita di prodotti di consumo, le imprese telefoniche interessate hanno apportato significativi miglioramenti informativi in materia di garanzia legale di conformità, in relazione alla sua durata, alle procedure da seguire e ai tempi richiesti per gli interventi di sostituzione o di riparazione dei beni difettosi, alla natura complementare e non sostitutiva della garanzia convenzionale. Le iniziative hanno interessato i punti vendita e i siti internet degli operatori telefonici, le confezioni degli apparecchi e delle chiavette. In un caso, il professionista ha anche deciso di consegnare ai propri clienti un pieghevole contenente l'informativa sulle modalità previste per far valere la garanzia dei prodotti acquistati nei propri negozi.

Al fine di rendere più efficace il rapporto con i consumatori, anche incentivando un progressivo innalzamento della qualità delle segnalazioni, va infine segnalata l'attivazione, a partire dal giugno 2011, di una nuova modalità di trasmissione delle denunce, basata sull'invio di un formulario direttamente compilabile *on-line* (c.d. *web-form*) e disponibile nel sito istituzionale dell'Autorità.

Interventi normativi di rilievo

La disciplina comunitaria in materia di diritti dei consumatori ha registrato nel 2011 un'importante evoluzione in termini di razionalizzazione, integrazione e semplificazione delle norme. Il riesame comunitario delle direttive inerenti il rapporto di consumo alla luce dell'esperienza maturata dalla loro emanazione – e precisamente le direttive n. 85/577/CEE per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, n. 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, n. 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e n. 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo - ha condotto alla riunificazione delle prime due e alla modifica delle altre due in una nuova disciplina sui diritti dei consumatori, la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

Alla luce dei principi ivi contenuti, le disposizioni normative nazionali di recepimento che dovranno essere adottate entro il 13 dicembre 2013 non dovrebbero avere un impatto significativo sugli ormai consolidati orientamenti dell'Autorità, posto che i contratti a distanza e fuori dei locali commerciali e il connesso diritto di recesso, nonché le modalità di offerta della garanzia legale di conformità da parte delle imprese sono venuti spesso in rilievo nell'ambito di diversi procedimenti, ove si è inteso garantire un elevato grado di informazione al consumatore oltre ad un effettivo esercizio di diritti riconosciuti dal legislatore.

Ai fini delle tutele garantite dal Codice del consumo, dal 1° giugno 2011 hanno attuazione in Italia le norme del d.lgs. 141/2010 di recepimento della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, che hanno apportato rilevanti innovazioni in

materia di redazione delle comunicazioni commerciali e delle informazioni da rendere in fase pre-contrattuale da parte degli operatori del settore. La disciplina relativa alle informazioni che devono essere contenute negli annunci pubblicitari e predisposte ai fini della stesura del contratto e della sua esecuzione costituisce, infatti, il nuovo riferimento a cui ancorare la valutazione del parametro della diligenza dei professionisti nei rapporti di credito con il consumatore.

Protocollo con Banca d'Italia

Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Autorità ha sempre tenuto conto della necessità di assicurare un proficuo coordinamento con le altre Istituzioni deputate ad interventi di regolazione e monitoraggio dei mercati. In tale prospettiva, nel febbraio 2011 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e l'Autorità in materia di tutela del consumatore, che ha identificato procedure snelle e complete di mutua informazione riguardo le istruttorie avviate e il loro esito, con la possibilità di fornire chiarimenti riguardo all'interpretazione della normativa di rispettiva competenza, nonché di costituire gruppi di lavoro su specifici temi rilevanti.

ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

PAGINA BIANCA

1. Dati di sintesi

Nel corso del 2011, in applicazione della normativa a tutela della concorrenza, sono state valutate 532 operazioni di concentrazione, 8 intese, 7 possibili abusi di posizione dominante.

Attività svolta dall'Autorità	2010	2011
Intese ^(*)	11	8
Abusi ^(*)	13	7
Concentrazioni tra imprese indipendenti	502	532
Separazioni societarie ^(*)	7	5
Indagini conoscitive	-	-
Inottemperanze all'obbligo di notifica di concentrazioni	7	10

(*) Sono considerati i soli procedimenti istruttori

Distribuzione dei procedimenti conclusi nel 2011 per tipologia ed esito				
	Non violazione di legge	Violazione di legge, autorizzazione condizionata, modifica degli accordi, accettazione impegni	Non competenza o non applicabilità della legge	Totale
Intese	1	7	2	8 ^(*)
Abusi di posizione dominante	-	7	-	7
Concentrazioni fra imprese indipendenti	510	4	18	532

(*) Sono considerati i soli procedimenti istruttori

Le intese esaminate

Nel 2011 sono stati portati a termine 8 procedimenti istruttori in materia di intese¹.

In cinque casi esaminati, il procedimento si è concluso con l'accertamento della violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza: tre casi hanno avuto ad oggetto

¹ LOGISTICA INTERNAZIONALE, GARA D'APPALTO PER LA SANITÀ PER LE APPARECCHIATURE PER LA RISONANZA MAGNETICA, GUIDA REMUNERAZIONI TARIFFE 2009/2010 PER OPERATORI PUBBLICITARI, MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNE DI POTENZA, AUMENTO PREZZI BITUME, FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE), GESTIONE DEI RIFIUTI CARTACEI – COMIECO, GARE ASSICURATIVE ASL E AZIENDE OSPEDALIERE CAMPANE.

la violazione dell'articolo 101 del TFUE², mentre due casi hanno riguardato la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90³.

In un caso, l'Autorità non ha riscontrato la sussistenza di una fattispecie restrittiva della concorrenza⁴.

In altri due casi, i procedimenti hanno portato a decisioni adottate ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, con le quali l'Autorità ha accettato, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati da una delle parti, senza accertare l'infrazione⁵.

In considerazione della gravità delle infrazioni commesse, nei cinque casi di violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 2 della legge n. 287/90, sono state comminate alle imprese sanzioni per un ammontare complessivo pari a oltre 95 milioni di euro.

Nel corso del 2011, l'Autorità ha altresì concluso un procedimento istruttorio di rideterminazione di una sanzione precedentemente comminata per un'intesa restrittiva della concorrenza⁶.

Al 31 dicembre 2011 risultano in corso otto procedimenti, dei quali sei ai sensi dell'articolo 101 del TFUE⁷ e due ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90⁸.

Intese esaminate nel 2011 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse)	
Settore prevalentemente interessato	
Smaltimento rifiuti	1
Industria petrolifera	1
Sanità e altri servizi sociali	1
Attività ricreativa	1
Energia elettrica e gas	1
Assicurazione e fondi pensione	1
Logistica	1
Servizi pubblicitari	1
Totale	8

² LOGISTICA INTERNAZIONALE, GARA D'APPALTO PER LA SANITÀ PER LE APPARECCHIATURE PER LA RISONANZA MAGNETICA, GARE ASSICURATIVE ASL E AZIENDE OSPEDALIERE CAMPANE.

³ GUIDA REMUNERAZIONI TARIFFE 2009/2010 PER OPERATORI PUBBLICITARI, MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNE DI POTENZA.

⁴ AUMENTO PREZZI BITUME.

⁵ FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE), GESTIONE DEI RIFIUTI CARTACEI - COMIECO

⁶ RICICLAGGIO DELLE BATTERIE ESAUSTE - RIDETERMINAZIONE SANZIONE.

⁷ MONDADORI ELECTA-RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX/JVCO, TARIFFE TRAGHETTI DA/PER LA SARDEGNA, SERVIZI DI AGENZIA MARITTIMA, INTESA NEL MERCATO DELLE BARRIERE STRADALI, COMUNE DI CASALMAGGIORE-GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI/DINIEGO ALL'ESERCIZIO DI AVVOCATO.

⁸ REPOWER ITALIA-PREZZO DISPACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SUD, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA.

Gli abusi di posizione dominante esaminati

In materia di abusi di posizione dominante, nel 2011 l'Autorità ha portato a termine sette procedimenti istruttori⁹.

In quattro casi, il comportamento è stato ritenuto in violazione dell'articolo 102 del Trattato CE¹⁰ ed è stata comminata una sanzione complessiva di oltre 50 milioni di euro.

Negli altri tre casi, il procedimento istruttorio ha condotto a una decisione ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, con la quale l'Autorità ha accettato, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati da una delle parti, senza accertare l'infrazione¹¹.

Nel corso del 2011, l'Autorità ha altresì concluso un procedimento istruttorio avviato per la rideterminazione di una sanzione con una decisione di non applicabilità della legge¹².

Al 31 dicembre 2011 sono in corso 12 procedimenti, dei quali otto per presunta violazione dell'articolo 102 TFUE¹³, due per presunta violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90¹⁴, uno per presunta violazione dell'articolo 14-ter, comma 2 della legge n. 287/90¹⁵; uno, infine, concluso nel 2010, è stato riavviato dall'Autorità in ottemperanza a una sentenza del giudice amministrativo¹⁶.

Abusi esaminati nel 2011 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse)

Settore prevalentemente interessato	
Energia elettrica e gas	1
Editoria e stampa	1
Industria farmaceutica	1
Attività ricreative, culturali e sportive	2
Servizi postali	1
Radio e televisione	1
Totale	7

⁹ TNT POST ITALIA/POSTE ITALIANE, SAPEC AGRO/BAYER-HELM, SKY ITALIA/AUDITEL, COMUNI VARI —ESPLETAMENTO GARE AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS, GIOCHI 24/SISAL, E POLIS/AUDIPRESS, FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE).

¹⁰ TNT POST ITALIA/POSTE ITALIANE, SAPEC AGRO/BAYER-HELM, SKY ITALIA/AUDITEL, COMUNI VARI —ESPLETAMENTO GARE AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS.

¹¹ GIOCHI 24/SISAL, E POLIS/AUDIPRESS, FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE).

¹² ENI- TRANS TUNISIAN PIPELINE COMPANY - RIDETERMINAZIONE SANZIONE.

¹³ TELECOM ITALIA-GARE AFFIDAMENTO SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP, WIND-FASTWEB/CONDOTTE TELECOM ITALIA, RTI/SKY-MONDIALI DI CALCIO, RATIOPHARM/PFIZER, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI MESSINA, COMUNE DI PRATO-ESTRA RETI GAS, ARENAWAYS-OSTACOLI ALL'ACCESSO NEL MERCATO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI, SELECTA/POSTE ITALIANE.

¹⁴ ESSELUNGA/COOP ESTENSE, ESSELUNGA/UNICOOP TIRRENO-UNICOOP FIRENZE.

¹⁵ GARGANO CORSE/ACI.

¹⁶ PROCEDURE SELETTIVE LEGA CALCIO 2010/11 E 2011/12.

Le operazioni di concentrazione esaminate

Nel periodo di riferimento, i casi di concentrazioni esaminati sono stati 532. In 510 casi l'Autorità non ha riscontrato una violazione di legge, mentre 18 si sono conclusi per non applicabilità della legge.

In cinque casi l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90, in uno di questi l'operazione è stata vietata¹⁷, in un altro è stata autorizzata¹⁸, mentre nei rimanenti tre casi l'Autorità ha subordinato la decisione di autorizzazione dell'operazione a misure correttive precedentemente imposte¹⁹.

L'Autorità ha condotto, inoltre, dieci istruttorie relative alla mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione²⁰.

In sette casi è stata riscontrata la violazione dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90²¹ e sono state comminate alle parti sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a 65.000 euro.

Nel corso del 2011, l'Autorità ha inoltre concluso, non riscontrando violazione, un procedimento istruttorio per inottemperanza a misure correttive avviato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90²².

Al 31 dicembre 2011, risulta in corso un procedimento istruttorio per inottemperanza all'obbligo di notifica preventiva delle concentrazioni²³.

Separazioni societarie

Nel 2011, l'Autorità ha valutato cinque casi di separazione societaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90. In due di essi, a seguito di procedimento istruttorio, l'Autorità ha accertato una violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva,

¹⁷ CVA-COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE /DEVAL-VALLENERGIE.

¹⁸ EDENRED ITALIA/RISTOCHEF, nel qual caso non è stata riscontrata violazione di legge.

¹⁹ INTESA SAN PAOLO/BANCA MONTE PARMA, ELETTRONICA INDUSTRIALE/DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES, MOBY/TOREMAR-TOSCANA REGIONE MARITTIMA.

²⁰ BRIDGEPOINT CAPITAL/HISTOIRE D'OR EUROPE, SL DIAGNOSTIC SERVICES ITALY/SAN GREGORIO, COMPAGNIA ITALIANA ENERGIA/AGENZIA PER L'ENERGIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO, HENKEL NEDERLAND/PURBOND INTERNATIONAL HOLDINGS-PURBOND, HADLEIGH PARTNERS/MANZARDO, OVIESSE/RAMO DI AZIENDA DI F.LLI GIULIANI, MEDI & C., ESSELUNGA/BARBARA CONNELLA-EGISTA MARIA TOGNOTTI- DUECI (LUCCA), ESSELUNGA/PAGNI VINI (LA SPEZIA), ESSELUNGA-TALVERA-QUADRILATERO/8 PUNTI VENDITA (LIVORNO), FINIFAST/5 AREE DI SERVIZIO "CALAGGIO SUD"- "CAMPAGNOLA EST"- "SESIA EST"- "VALLE SCRIVIA"- "ARDA EST".

²¹ BRIDGEPOINT CAPITAL/HISTOIRE D'OR EUROPE, SL DIAGNOSTIC SERVICES ITALY/SAN GREGORIO, COMPAGNIA ITALIANA ENERGIA/AGENZIA PER L'ENERGIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO, HENKEL NEDERLAND/PURBOND INTERNATIONAL HOLDINGS-PURBOND, HADLEIGH PARTNERS/MANZARDO, ESSELUNGA/BARBARA CONNELLA-EGISTA MARIA TOGNOTTI- DUECI (LUCCA), ESSELUNGA/PAGNI VINI (LA SPEZIA).

²² BANCA INTESA/SANPAOLO IMI.

²³ LIFE & LUXURY/OLLI RESORTS

irrogando sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a 45.000 euro²⁴. I rimanenti tre casi si sono invece conclusi con un'archiviazione²⁵.

Indagine conoscitive

Nel periodo di riferimento, l'Autorità non ha concluso alcuna indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 287/90. Nel medesimo periodo sono state avviate tre indagini²⁶.

L'attività di segnalazione e consultiva

Le segnalazioni effettuate nel 2011 dall'Autorità ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90²⁷, in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o dai progetti normativi, sono state 106. Come negli anni passati, esse hanno riguardato un'ampia gamma di settori economici.

²⁴ FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA, RETE FERROVIARIA ITALIANA/BLUFERRIES.

²⁵ A.M.A.G/ALENERGY, TEA SEI/ELECTROTEA, ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE/CARMAGNOLA ENERGIA.

²⁶ IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI INDIPENDENTI, INDAGINE CONOSCITIVA SUI COSTI DEI SERVIZI BANCARI, SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO.

²⁷ A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha aggiunto l'art. 21-*bis* alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità può esprimere anche pareri motivati su atti delle pubbliche amministrazioni in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato. Nel corso del 2011, l'Autorità ha emanato un solo parere ai sensi dell'art. 21-*bis*, cfr. Appendice II.

Attività di segnalazione e consultiva per settori di attività economica (numero degli interventi)	
Settore	2011
Acqua	4
Assicurazioni e fondi pensione	4
Agricoltura e allevamento	1
Energia elettrica e gas	13
Costruzioni	2
Editoria e stampa	2
Industria farmaceutica	3
Attività ricreative, culturali e sportive	1
Servizi finanziari	2
Smaltimento rifiuti	10
Attività professionali e imprenditoriali	2
Servizi vari	13
Telecomunicazioni	3
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	17
Radio e televisione	2
Varia	2
Sanità e altri servizi sociali	5
Siderurgia e metallurgia	1
Industria petrolifera	3
Minerali non metalliferi	1
Istruzione	3
Altre attività manifatturiere	2
Materiale elettrico ed elettronico	2
Industria alimentare e delle bevande	3
Istruzione	3
Ristorazione	3
Turismo	1
Servizi postali	1
Totale	106

2. L'attività di tutela della concorrenza

Le intese

I procedimenti conclusi nel 2011

GARE ASSICURATIVE ASL E AZIENDE OSPEDALIERE CAMPANE

Nel settembre 2011, l'Autorità ha concluso, ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, un procedimento istruttorio nei confronti delle società HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Faro Compagnia di Assicurazioni e riassicurazioni Spa, Navale Assicurazioni Spa e Primogest Srl, accertando la realizzazione di un'intesa unica e continuativa fra tali società, avente ad oggetto la ripartizione del mercato e l'alterazione del confronto concorrenziale nell'ambito delle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (RCO) in diverse Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere (AO) Campane.

Il procedimento, avviato nel maggio 2010 in base alle evidenze emergenti dalla documentazione di gara di tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Campania (di seguito anche ASL e AO), nonché dalla documentazione derivante direttamente da altri enti, quali SORESA (Società Regionale per la Sanità Campana), AO Moscati di Avellino e ASL Napoli2, ha consentito di accertare che le imprese parti del procedimento - Gerling, Faro, Navale e l'agenzia plurimandataria Primogest - avevano posto in essere un'unica e complessa intesa - che ha avuto inizio nel 2003 e si è protratta fino alla fine del 2008 - avente per oggetto la spartizione di varie procedure di affidamento di servizi assicurativi rami RCT/RCO nell'ambito dell'attività medica espletate da ASL e AO campane.

Nell'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi (RCT) la compagnia assicurativa si obbliga a tenere indenne il contraente (che nei casi in esame è rappresentato dalla struttura sanitaria) di quanto questi sia tenuto a pagare quale parte civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta. Questo tipo di assicurazione prevede, di regola, anche la copertura: *i*) della responsabilità civile dell'Ente per fatti imputabili al personale dipendente; *ii*) della responsabilità civile personale dei dipendenti per l'attività prestata nelle strutture gestite dall'Ente, in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza. Nell'assicurazione di Responsabilità civile verso Prestatori d'Opera (RCO) la compagnia assicurativa si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale parte civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti e addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La società assicuratrice si obbliga, quindi, a rifondere al contraente

le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, per evento di morte o capitalizzazione di postumi invalidanti.

La domanda nel settore in esame è espressa dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle Aziende Ospedaliere, le quali risultano distinte dalle altre Pubbliche Amministrazioni in ragione del fatto che la tipologia di copertura richiesta è fortemente legata all'attività svolta e caratterizzata da specifici fattori di rischio quali quelli collegati all'esercizio della professione sanitaria. Infine, per l'acquisizione dei servizi di cui trattasi, la PA è obbligata a rispettare le norme previste nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che consentono alla PA, stante il criterio generale della procedura di gara, di procedere con l'affidamento diretto (procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando) solo in presenza di determinate circostanze, fra cui l'ipotesi in cui, all'esito di una procedura, tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, ovvero non sia stata presentata nessuna offerta.

Il mercato del prodotto rilevante ai sensi della procedura è stato quindi ritenuto dall'Autorità come individuabile nei servizi assicurativi RCT/RCO erogati alle ASL e AO a seguito di gara; tenuto conto delle caratteristiche degli enti banditori, le caratteristiche della domanda dei servizi assicurativi RCT/RCO delle ASL e delle AO sono state ritenute idonee a individuare per ciascuna gara ed ente un mercato rilevante distinto. In particolare, l'ambito dell'accertamento istruttorio è stato riferito a un totale di 18 procedure di gara realizzate fra il 2002 e il 2008 da diversi enti locali campani.

L'analisi istruttoria ha consentito di accertare la sussistenza di una collusione tra le imprese partecipanti alle suddette gare, realizzatasi attraverso una sostituzione dei "necessari" rischi concorrenziali con una ripartizione delle quote di partecipazione in gara o successivamente alla stessa (attraverso lo strumento della coassicurazione), lo scambio di lotti e/o di affidamenti in diversi enti banditori, la disdetta o il successivo subentro al fine di evitare il confronto competitivo.

L'attività di coordinamento veniva affidata all'agente plurimandatario Primogest, al quale spettava anche gestire la fase successiva in caso di disdetta o subentro, così da assicurare alle compagnie l'aggiudicazione in assenza di confronto competitivo, ripartendo tra le stesse le quote e/o ricercando nuove ripartizioni e subentri senza gara, con l'esito di mantenere il rapporto con l'ente ed estrarre le commissioni; ciò in un contesto di reciproca soddisfazione, tanto da parte delle compagnie — interessate a evitare offerte aggressive in gara e a condividere quanto più possibile i rischi ripartendosi quote dei servizi su più gare — quanto della stessa Primogest — intenzionata a massimizzare le provvigioni e a godere del diritto di prelazione su eventuali partecipazioni a future gare con le compagnie sopra indicate.

Il procedimento ha in particolare consentito di evidenziare un uso anticoncorrenziale dell'istituto della coassicurazione, laddove è risultato che le parti avevano concluso contratti di coassicurazione a) prima della presentazione delle offerte con l'esplicita finalità di garantirsi quote del servizio escludendo il rischio di partecipazione competitiva in gara; b)

dopo la presentazione delle offerte, e in un arco temporale prossimo alla stessa aggiudicazione, garantendosi l'aggiudicazione senza competizione e successivamente partecipando a una quota nell'erogazione del servizio e c) al fine di subentrare negli affidamenti dopo che questi erano stati erogati da una compagnia, così da assicurare nel tempo una certa programmazione alternata dei servizi da parte di compagnie che invece avrebbero potuto competere nella loro offerta.

Con riguardo all'uso distorto della coassicurazione lo stesso ISVAP, nel parere reso all'Autorità sulla bozza di provvedimento, ha sottolineato come i sistematici contatti fra le imprese per l'attuazione di forme di coassicurazione, tanto nelle fasi preliminari all'aggiudicazione, quanto in quelle a essa successive, eccedessero la fisiologia dei contatti di *routine* necessari alla ripartizione dei rischi in coassicurazione, e assumessero piuttosto la natura di indici rivelatori di uno strutturale e continuativo coordinamento tra le imprese, teso a influire sull'autonomia delle decisioni assunte da ciascuna di esse in merito alla partecipazione alle singole gare e, per tale via, a consentirne la spartizione senza il ricorso alla competizione.

Accanto a tali condotte, l'Autorità ha accertato che l'intesa complessa era stata attuata anche attraverso ulteriori forme restrittive della concorrenza, consistenti nel coordinamento nella partecipazione alle gare attraverso lo scambio di lotti, contatti/scambi di informazioni tra le compagnie. L'Autorità ha valutato tale intesa orizzontale tra tre compagnie assicurative e un'agenzia plurimandataria come molto grave, in ragione della natura della restrizione della concorrenza, del ruolo e della rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte, del lungo periodo temporale (più di cinque anni) in cui essa è stata posta in essere.

In ragione della gravità e della durata delle infrazioni accertate, l'Autorità ha comminato alle Società interessate sanzioni pecuniarie amministrative, che a seguito della ridefinizione dell'importo base per ciascuna impresa in ragione dell'esistenza di perdite di esercizio consistenti per alcune di esse, sono risultate essere pari per HDI Gerling a circa 5 milioni e ottocentomila euro, per Faro a circa 2 milioni di euro, per Navale (ora UGF) a più di 5 milioni di euro e infine a Primogest a circa 800mila euro; per tale ultima società la sanzione effettivamente comminata si è ridotta in realtà a circa 220mila euro, in virtù della necessità che la stessa sanzione non superi il 10% del fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio.

MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNE DI POTENZA

Nel settembre 2011, l'Autorità ha concluso, ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, un procedimento istruttorio nei confronti di Confartigianato Associazione degli Artigiani della Provincia di Potenza, Confindustria Basilicata, Confcooperative Basilicata, API Basilicata e UIL Basilicata, accertando la presenza di restrizioni della concorrenza derivanti da un Protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Potenza con i rappresentanti locali delle suddette parti, volto alla determinazione del prezzo che ciascun titolare di utenza di gas presente sul territorio comunale sarebbe stato tenuto a corrispondere per la manutenzione

obbligatoria dell'impianto termico. Il procedimento era stato avviato sulla base di una segnalazione presentata all'Autorità dall'Associazione Tutor dei Consumatori.

Tenuto conto delle informazioni e dei documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha accertato che l'intesa aveva avuto ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche per lo svolgimento dell'attività di verifica del rendimento di combustione e di manutenzione degli impianti termici con potenza inferiore ai 35 Kw, attività interessate dall'applicazione di un Contratto tipo allegato al Protocollo d'intesa. L'effetto evidente di tale pratica è stato quello di limitare l'autonomo agire degli operatori all'interno del mercato rilevante, sostituendo a questo l'adozione di una strategia uniforme dal lato dell'offerta, ostacolando così il libero funzionamento del meccanismo di concorrenza nel mercato sopra menzionato.

L'Autorità ha, inoltre, ritenuto che la circostanza secondo cui il Protocollo d'intesa fosse stato sollecitato dal Comune di Potenza (pur non essendone obbligatoria l'adesione) non appariva idonea a incidere sull'imputabilità del comportamento alle associazioni, dal momento che queste potevano scegliere in piena libertà se aderire o meno al Protocollo d'intesa proposto dall'ente locale. Né l'Autorità ha ritenuto che potesse costituire giustificazione valida la tesi sostenuta dalle diverse Associazioni secondo cui l'accordo siglato sarebbe servito a contrastare una situazione di mercato nella quale operatori non professionisti applicavano prezzi eccessivi come corrispettivo della propria attività. Al riguardo, l'Autorità ha precisato che non esiste nessuna correlazione tra uniformità dei prezzi e qualità della prestazione offerta e che la prima sarebbe, invece, idonea a produrre effetti iniqui sul mercato e fuorvianti per le scelte dei consumatori.

In considerazione di ciò, l'Autorità ha ritenuto che l'intesa in esame integrasse una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Nel valutare l'ammontare della sanzione da irrogare alle parti, l'Autorità ha tenuto presente una serie di circostanze, tra le quali l'attenuazione della gravità dovuta al fatto che l'accordo era stato sollecitato, promosso e avallato da un'autorità pubblica, ovvero il Comune di Potenza; il fatto che le Parti avessero adottato comportamenti concreti al fine di ripristinare una situazione concorrenziale sul mercato rilevante, sospendendo l'accordo dopo l'avvio del procedimento istruttorio e comunicando poi l'intenzione di non rinnovare, in via definitiva, l'accordo stesso; la circostanza, infine, che tutte le associazioni avessero riportato perdite nei bilanci degli ultimi anni.

L'Autorità ha quindi comminato a ciascuna delle Associazioni interessate - fatta salva la posizione di UIL Basilicata, in ragione del fatto che a tale organizzazione sindacale non aderivano imprese né artigiani - una sanzione pecuniaria simbolica pari a 500 euro.

GARA D'APPALTO PER LA SANITÀ PER LE APPARECCHIATURE PER LA RISONANZA MAGNETICA

Nell'agosto 2011, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, accertando che le società Toshiba Medical Systems Srl, Philips Spa, Siemens

Healthcare Diagnostics Srl e Alliance Medical Srl avevano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, avente ad oggetto la determinazione congiunta delle modalità di partecipazione alla gara bandita, in data 17 giugno 2009, dalla Società Regionale Sanità - SORESA Spa per la fornitura di apparecchiature elettromedicali.

L'istruttoria era stata avviata a seguito di una segnalazione presentata da GE Medical Systems Italia Spa, società appartenente al gruppo General Electric, che denunciava un presunto accordo tra le suddette società, nell'ambito della citata gara, per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica e relativi servizi per conto di quattro strutture sanitarie della Regione Campania.

Il settore interessato dal procedimento era quello della produzione e vendita di apparecchiature elettromedicali di diagnostica per immagini e della fornitura di assistenza e manutenzione post-vendita, settore caratterizzato da una struttura di mercato fortemente concentrata, in cui i primi cinque operatori multinazionali rappresentano circa il 70% del mercato. Nel mercato delle apparecchiature per la risonanza magnetica operano in Italia in particolare quattro imprese multinazionali (General Electric, Philips, Toshiba e Siemens), con quote, rispettivamente, pari al 28%, 44,5%, 3,5% e 20%). Dal punto di vista della domanda, il settore si caratterizza per due tipologie principali di clienti: la struttura sanitaria nazionale pubblica (ASL, Aziende ospedaliere, ospedali a gestione diretta, istituti di cura e policlinici universitari, etc.) e la struttura sanitaria privata (case di cura, istituti privati, studi privati), che si differenziano essenzialmente per le modalità di acquisto, ossia gara d'appalto per la prima e trattativa privata per la seconda.

Nel caso di specie, considerata la fattispecie segnalata, l'Autorità ha ritenuto che il mercato rilevante dovesse ritenersi coincidente con la gara bandita da SORESA per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica.

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha accertato che Toshiba, Philips, Siemens e Alliance avevano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, volta alla determinazione congiunta delle modalità di partecipazione alla gara bandita da SO.RE.SA per la fornitura di apparecchiature elettromedicali in violazione dell'articolo 101 del TFUE. In particolare, l'istruttoria ha evidenziato che l'intesa tra le quattro società aveva tratto origine da una riunione tenutasi presso la sede di Alliance Medical nel luglio 2009, nel corso della quale erano state scambiate informazioni strategiche ed era stata decisa congiuntamente una strategia collusiva di partecipazione alla gara. Sulla base degli elementi acquisiti, è emerso infatti che inizialmente i rappresentanti delle società produttrici partecipanti all'incontro indetto da Alliance Medical avevano scambiato informazioni sensibili sulle valutazioni già effettuate internamente da ciascuna società in relazione alla possibile strategia da adottare in ordine alla gara SORESA. Nella seconda parte dell'incontro, gli stessi rappresentanti avevano concordato, con estremo dettaglio, le modalità di partecipazione alla gara in un'ottica ripartitoria della fornitura.

L'accordo prevedeva, in particolare, che delle sette apparecchiature per la risonanza magnetica richieste dal bando, tre sarebbero state fornite da Siemens che avrebbe partecipato in associazione temporanea d'impresa con Alliance Medical e le restanti quattro sarebbero state formalmente offerte da quest'ultima che ne avrebbe acquistate, in sub-fornitura, due da Philips e due da Toshiba. L'accordo, inoltre, prevedeva un criterio di abbinamento delle apparecchiature alle strutture sanitarie ispirato alla preferenza espressa dalla stessa ASL ovvero al rapporto di "fornitura storico" esistente con un determinato produttore; individuava la società che avrebbe partecipato in associazione temporanea con Alliance Medical e Siemens a cui sarebbero stati affidati i lavori e le opere relative all'installazione di tutte le apparecchiature; infine, stabiliva le modalità operative di attuazione dell'accordo, affidando compiti a ciascuna delle società partecipanti all'incontro.

L'Autorità ha ritenuto che lo scambio di informazioni strategiche e l'accordo concluso dai rappresentanti delle società nel corso della riunione avessero influito significativamente sull'autonomia decisionale delle società coinvolte nel processo di determinazione delle eventuali modalità di partecipazione alla gara. Philips e Toshiba, infatti, sicure di poter contribuire pro-quota alla fornitura nelle modalità concordate, avrebbero accantonato la possibilità di partecipare direttamente alla gara evitando il confronto competitivo mentre l'alleanza tra Alliance e Siemens, del pari, traeva origine dalla conoscenza delle strategie dei concorrenti e dall'assoluta certezza in ordine all'inerzia di Philips e Toshiba in relazione alla gara. L'Autorità ha quindi ritenuto che l'intesa avesse alterato le normali dinamiche competitive, determinando condizioni di concorrenza in sede di gara diverse da quelle che si sarebbero determinate in sua assenza.

L'Autorità ha considerato altresì che l'intesa in esame presentava il carattere della consistenza, coinvolgendo imprese che cumulativamente detenevano, a livello nazionale, una quota aggregata pari a circa il 60% delle vendite; era risultata inoltre idonea a condizionare gli esiti della gara, di rilevanza comunitaria, bandita da SORESA e le condizioni finali di fornitura offerte alla stessa stazione appaltante; infine, che la stessa era suscettibile di pregiudicare i vantaggi di efficienza ricollegabili al processo di razionalizzazione e centralizzazione degli acquisti pubblici su tutto il territorio nazionale in corso da alcuni anni, di cui Soresa era espressione.

L'Autorità, dopo aver rigettato gli impegni presentati dalle società AM, Siemens e Toshiba in quanto manifestamente inidonei a far venire meno i profili anti-concorrenziali oggetto dell'istruttoria, ha ritenuto che le condotte contestate rappresentassero una grave restrizione della concorrenza, in quanto integranti un'intesa volta alla limitazione del confronto concorrenziale nel settore della fornitura di apparecchiature per la risonanza magnetica.

Tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, per la quale è stato considerato un arco temporale ricompreso tra il 6 luglio 2009 e il 16 ottobre 2009 (giorno in cui scadeva il termine per la presentazione delle offerte), l'Autorità ha irrogato sanzioni amministrative